



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VIII LEGISLATURA

215ª Seduta pubblica – Martedì 12 gennaio 2010
prot. n. 366

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO”.
(Progetti di legge nn. 65 e 310)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo unificato del progetto di legge relativo a “*Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto*” elaborato dalla Terza Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

- progetto di legge n. 65: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Caner, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Sandri, Stival e Bizzotto relativa a “Interventi regionali di sostegno all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica a celle fotovoltaiche”;
- progetto di legge n. 310: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Atalmi, Bettin, Pectenò, Azzi, Manzato, Foggiato, Sernagiotto, Tesserin, Zabotti e Grazia relativa a “Semplificazione dell’iter autorizzatorio e contributo per l’installazione di piccoli impianti termici e fotovoltaici”;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Giuliana FONTANELLA*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

il tema dei problemi collegati ai cambiamenti climatici è da molto tempo all’attenzione degli Stati.

La Comunità europea ha ratificato la relativa convenzione quadro delle Nazioni Unite con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993. L’Unione europea ha rispettato l’impegno assunto nel quadro della Convenzione di riportare nel 2000 le sue emissioni ai livelli del 1990.

Nella quarta conferenza delle parti, tenutasi a Berlino nel 1995, le parti hanno deciso di negoziare un protocollo contenente misure atte a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei paesi industrializzati per il periodo successivo all’anno 2000. Dopo

lavori protrattisi per lungo tempo, l'11 dicembre 1997 è stato adottato a Kyoto il Protocollo di Kyoto, sottoscritto dalla Comunità europea il 29 aprile 1998.

Il Protocollo di Kyoto, contenendo obiettivi vincolanti e quantificati di riduzione dei gas in questione, costituisce un fondamentale progresso nella lotta contro il riscaldamento planetario.

Infatti, gli Stati inclusi nell'allegato I della convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990, mentre gli Stati membri dell'Unione nello stesso periodo devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8 per cento.

L'Unione europea ha ratificato il Protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002. Il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica della Russia.

Al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dell'“effetto serra” contribuisce anche la promozione di un sistema energetico sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, incentrato sul ricorso alle fonti rinnovabili.

La promozione delle energie pulite era stata indicata come prioritaria dalla Commissione europea fin dal 1997.

Con la successiva adozione del Libro bianco, la Comunità stessa ha ribadito tale priorità ponendo l'obiettivo del raddoppio, entro il 2010, della quota di fonti energetiche rinnovabili.

Il Governo nazionale si è impegnato in tal senso con la delibera CIPE 19 novembre 1998.

Successivamente, il Libro bianco italiano per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili individuava gli obiettivi da conseguire per ottenere le riduzioni di emissioni di gas ad effetto serra assegnate, fissando il target per il fotovoltaico a 300-500 MWp entro il 2010.

Va ricordata anche la direttiva 77/2001/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che ha fissato per l'Italia l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2010.

L'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) ha stabilito che il Ministro dello Sviluppo Economico determini con proprio decreto la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo sopracitato (cosiddetto “burden sharing”).

A seguito del compromesso finale sul pacchetto clima ed energia raggiunto nel Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, l'obiettivo di incremento delle fonti rinnovabili è stato esteso all'intero consumo di energia. In attuazione di tali accordi, l'articolo 2, comma 167, sopra richiamato è stato sostituito dall'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

In base a tale nuova formulazione il Ministro dello Sviluppo Economico provvederà a ripartire tra le Regioni la quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020.

Per raggiungere tale obiettivo si deve incentivare la produzione energetica anche da fonte solare.

L'energia fotovoltaica, fra l'altro, è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, prodotta nel punto di consumo e facilmente integrabile nel contesto urbano.

Gli aspetti positivi di questa tecnologia la rendono estremamente interessante e l'unico inconveniente è rappresentato dal costo iniziale che, seppure in discesa, rimane comunque alto anche per effetto di un iter burocratico che ha dei costi rilevanti anche sul piano economico.

Il principale costo è rappresentato dall'istruttoria di presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) presso il Comune competente, che può arrivare a costare anche mille euro, comprendendo anche il compenso per il tecnico che la redige e la presenta presso il competente ufficio comunale.

Per questi motivi la presente proposta di legge prevede che, nel caso di impianti solari termici o fotovoltaici visivamente ben inseriti negli edifici, la funzione di informazione verso l'ente Comune, che la normativa attribuisce alla DIA, possa essere assolta da una semplice comunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia. Gli stessi impianti, purché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che ha stabilito i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

La valutazione d'impatto ambientale non è richiesta neppure per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, non ubicati in aree naturali protette, ai sensi del citato articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; per i medesimi impianti è richiesta, tuttavia, la DIA.

Per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza superiore a 20kW è richiesta un'autorizzazione rilasciata dalla Regione, previa conferenza di servizi, quando nel procedimento è necessario acquisire autorizzazioni di diverse amministrazioni; l'autorizzazione è invece rilasciata dal Comune competente per territorio, senza conferenza di servizi, quando non è necessario acquisire autorizzazioni di altre amministrazioni.

Sono ovviamente sempre fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio), come pure è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all'esercizio della linea di connessione.

Altro punto qualificante del progetto di legge è la previsione dell'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

Tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi i cui beneficiari sono soggetti privati che non esercitano attività d'impresa, enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

È apparso infatti indispensabile offrire alle famiglie, alle ONLUS e agli enti pubblici interessati all'utilizzo delle tecnologie fotovoltaiche e del solare termico uno strumento volto alla fondamentale esigenza di reperire le risorse necessarie ad effettuare l'investimento comunque oneroso, che altrimenti sarebbe di difficile realizzazione.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 6 maggio 2009 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo così come modificato anche nel titolo.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta (Bizzotto e Zamboni con delega Frasson - U.D.C.), L'Ulivo-Partito Democratico Veneto (Tiozzo con delega Causin), e Indipendenza/Democrazia per Forum dei Veneti (Cancian).”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 11 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

Art. 2

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 3

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

Art. 4

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

Art. 5

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 38

Art. 6

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 7

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 1

Art. 8

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 43
Astenuti	n. 1

Art. 9

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

Art. 10

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 1

Art. 11

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 39
Astenuti	n. 1

VISTO l'emendamento approvato in Aula nonché l'inserimento di un nuovo articolo;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'emissione di gas a effetto serra.

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti solari termici e fotovoltaici ubicati nel territorio della Regione del Veneto.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto fotovoltaico: impianto che risponde ai requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) impianto solare termico: impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive mediante l'utilizzazione dell'energia solare;

c) impianto aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell'energia termica;

d) impianto integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

e) elettrodotto di interesse esclusivamente locale: linea elettrica che insiste nel territorio di un solo comune e connette alla rete utenze ubicate nel comune, secondo quanto previsto dall'articolo 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Impianti aderenti e integrati.

1. L'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all'esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale.

Art. 4 - Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti.

1. Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all'esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, l'installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al comune territorialmente competente.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all'indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.

Art. 5 - Documentazione.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

- a) il progetto con la descrizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;
- b) la documentazione attestante la disponibilità dell'area sede dell'impianto, limitatamente alla sede dell'impianto di produzione;
- c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modifiche e integrazioni;
- d) per i progetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

e) per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale, la documentazione prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Impianti solari termici non integrati e non aderenti.

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l'installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l'installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Connessione alla rete elettrica.

1. La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.

Art. 8 - Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

1. È istituito un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

2. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:

- a) i soggetti privati che non esercitano attività di impresa e che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile cui si riferisce l'intervento;
- b) gli enti pubblici proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile cui si riferisce l'intervento;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile cui si riferisce l'intervento.

3. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a) l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza di picco non superiore a 20 kW;
- b) l'installazione di impianti solari termici di dimensione non superiore a 30 metri quadrati complessivi, comunque riferiti ad ogni singola domanda.

4. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le modalità, i criteri e le procedure per la concessione dei contributi, individuando le priorità degli interventi ammessi a contributo.

Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

1. L'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" è abrogato.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento di euro

2.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" e contestuale incremento dell'upb U0068 "Interventi infrastrutturali nel settore energetico" del bilancio di previsione 2010.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 39
Voti favorevoli n. 39

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Franco Frigo

IL PRESIDENTE
f.to Giampietro Marchese

INDICE

Art. 1 - Finalità	6
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni.....	6
Art. 3 - Impianti aderenti e integrati.....	6
Art. 4 - Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti.....	7
Art. 5 - Documentazione.....	7
Art. 6 - Impianti solari termici non integrati e non aderenti.....	8
Art. 7 - Connessione alla rete elettrica.....	8
Art. 8 - Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.....	8
Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".....	8
Art. 10 - Norma finanziaria.....	8
Art. 11 - Entrata in vigore.....	9